



## **Denominazione e scopi**

### **ART. 1**

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, è costituita una **associazione di promozione sociale** senza scopo di lucro ed apolitica con la seguente denominazione: ASSOCIAZIONE DEI PENSIONATI DELLA BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA E DI ALTRE BANCHE, con sede in Milano, Via F.lli Gabba, 1. L'Associazione ha come riferimento i valori della Costituzione Italiana e la durata è a tempo illimitato.

### **ART. 2**

L'associazione si propone di:

- a assistere i Soci e realizzare iniziative di ogni genere nell'interesse degli stessi;
- b sviluppare vincoli di solidarietà fra gli stessi contribuendo allo sviluppo culturale, morale ed educativo degli associati.

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione potrà:

- 1 promuovere gite, escursioni e soggiorni in Italia e all'estero avvalendosi, ove necessario, delle strutture professionali come disposto dalle leggi di volta in volta vigenti,
- 2 promuovere visite guidate a musei, gallerie d'arte, complessi monumentali, mostre fotografiche, proiezioni di documentari a contenuto culturale, spettacoli teatrali, dibattiti, conferenze e qualsiasi altra iniziativa affine avente per oggetto l'arte, la cultura e le bellezze naturali dell'Italia e degli altri Paesi.
- 3 promuovere, attraverso la propria capacità contrattuale, la stipula di convenzioni con aziende e privati al fine di permettere ai soci l'acquisto di beni e servizi a condizioni vantaggiose;
- 4 prestare servizio di consulenza ai Soci relativamente alle Convenzioni stipulate;
- 5 rappresentare i Soci di fronte alle Direzioni delle Banche del Gruppo UBI per quanto riguarda l'applicazione delle migliori condizioni economiche di conto, allineate a quelle dei dipendenti in servizio;
- 6 assistere e, se del caso rappresentare, i Soci nei confronti di ogni Ente Previdenziale o Istituto erogatore di pensione, mantenendo contatti con le Organizzazioni Sindacali o Federazioni di categoria;
- 7 promuovere corsi in coerenza con gli obiettivi dell'associazione, nonché interventi di assistenza e beneficenza;
- 8 aderire a Federazioni di categoria.

L'associazione inoltre può partecipare ad iniziative culturali e promuovere, direttamente o con altre associazioni e circoli aziendali e territoriali, iniziative di carattere culturale, sportivo e turistico.

Alle iniziative possono aderire di diritto i Soci ed i loro familiari e, fatta salva la precedenza dei medesimi, possono altresì partecipare i soci di associazioni e/o di federazioni a cui anche l'associazione aderisce e che abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità con la stessa.

Salvo per i soggetti di cui al comma precedente e per tutti quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 111 del D.P.R. n. 917/1986, tutti coloro che frequentano la sede sociale e che fruiscono dei servizi associativi devono essere regolarmente iscritti all'associazione, secondo le modalità previste nel presente Statuto.

### **ART. 3**

Possono far parte dell'Associazione tutti i dipendenti in quiescenza (nonché i loro aventi causa) della ex Banca del Monte di Lombardia Spa, nonché del gruppo UBI e società da esso controllate e/o collegate, già proveniente, durante l'attività di servizio attivo, dalla ex Banca del Monte di Lombardia Spa o società da essa controllate e/o collegate od operante nelle località di tradizionale insediamento della ex Banca del Monte di Lombardia Spa, che abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico.

Inoltre è consentita l'iscrizione agli ex Dipendenti che lascino l'attività beneficiando degli strumenti di accompagnamento all'esodo ovvero percettori di assegno di sostegno al reddito sino al pensionamento. Con l'adesione acquisiranno la denominazione di "SOCI ORDINARI".

Possono inoltre far parte dell'Associazione i lavoratori in servizio presso le Aziende del Gruppo UBI. Con l'adesione acquisiranno la denominazione di "SOCI AGGIUNTI".

L'Associazione potrà inoltre accettare l'adesione di familiari e/o conviventi dei soci ordinari e aggiunti.

Con l'adesione acquisteranno la denominazione di "SOCI SIMPATIZZANTI".

Per far parte dell'Associazione si deve presentare apposita domanda di iscrizione nella quale l'interessato si obbliga, fra l'altro, al pagamento di una quota di iscrizione annua nella misura stabilita dall'Assemblea Ordinaria.

Le richieste di associazione possono essere respinte dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio e comunque per giustificato motivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo dell'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti, nonché delle deliberazioni che saranno adottate dai competenti Organi e portati a conoscenza dei soci attraverso avvisi postali e/o di posta elettronica.

Tutti i soci (ordinari, aggiunti, simpatizzanti) hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione e possono usufruire delle convenzioni, servizi ed iniziative dell'associazione.

A tutti i soci maggiori d'età è riservato il diritto di partecipare, nei vari organi collegiali dell'Associazione, alle votazioni previste. Tutti inoltre, hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per l'elezione e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

La qualità di Associato si perde per decesso, per dimissioni scritte e per mancato pagamento della quota associativa. Si perde, inoltre, per gravi inadempimenti o indegnità, su iniziativa e decisione del Consiglio Direttivo da sottoporre per la delibera all'Assemblea Straordinaria.

## **Organi Sociali**

### **ART. 4**

Gli Organi Sociali sono:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Collegio dei Sindaci
- d) Il Presidente ed il Vice Presidente
- e) Il Segretario Amministrativo.